

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/06/2014

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/36330-nota-a-corte-suprema-di-cassazione-sez-iii-n-3420-del-14-02-20124

Autore: Giovanni Musso Piantelli

Nota a Corte Suprema di Cassazione, sez. III, n. 3420 del 14.02.20124

## Nota a Corte Suprema di Cassazione, sez. III, n. 3420 del 14.02.20124

## Massima:

"Sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, ove il giudice accerti che gli accordi tra gli associati attribuiscono allo studio medesimo la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati."

## Nota:

## La legittimazione processuale dello studio professionale<sup>1</sup>

1. La Corte Suprema di Cassazione torna ad affrontare la questione a lungo dibattuta se uno studio professionale sia autonomamente legittimato ad agire in giudizio per chiedere il pagamento di compensi dovuti a fronte di prestazioni rese dai singoli che ne fanno parte.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Volendo esporre i termini del problema impregiudicate le soluzioni, pare consono adottare univocamente la locuzione "studio professionale", in quanto la più neutra possibile. Fare ricorso indifferentemente ad altre, in alternativa fra loro, come fossero equivalenti ("associazione professionale" o "studio professionale associato") potrebbe infatti indurre a inscrivere da subito la controversa figura nell'alveo delle associazioni non riconosciute, forzando la soluzione ancor prima di averla sviscerata.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In giurisprudenza e dottrina l'incertezza viene meno invece quando, anziché il diritto al compenso per la prestazione dell'opera professionale, siano controversi altri aspetti, quali la capacità dello studio professionale di essere parte di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da quello abitativo adibito a sede (si veda in proposito la sintesi proposta da D'Angelo U., "I diversi modelli di integrazione tra professionisti: associazione professionale e società tra professionisti", intervento a Convegno, Caserta 25/10/2013; interessante, inoltre, la nota dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, in risposta a Quesito n. 11-2008/I: "La natura di ente collettivo e l'essere autonomo centro di imputazione di interessi

L'incertezza si pone peraltro solo quando lo studio professionale non risulti formalmente costituito in una qualche lecita forma societaria<sup>3</sup> o similare<sup>4</sup>.

- 2. La sentenza n. 3420/2014, riepiloga così anzitutto tre diversi orientamenti in materia.
  - a. Un primo orientamento, affermativo, invocato dai ricorrenti, secondo cui lo studio professionale costituisce un'aggregazione di interessi, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazioni di rapporti giuridici, perciò dotato di capacità di stare in giudizio in persona

viene negato dalla giurisprudenza laddove si tratti di assumere la titolarità dei rapporti con i clienti ed in particolar modo ci si riferisca al rapporto (contratto d'opera professionale) fra cliente e professionista; mentre, viceversa, quando non si tratti di questioni attinenti a detto rapporto, o laddove, comunque, non si presupponga la sua personalità, la giurisprudenza pare più incline a riconoscervi un autonomo centro d'imputazione.): in questi ultimi casi, infatti, per lo più non si fatica ad ammettere che lo studio professionale sia dotato di autonoma capacità giuridica. Non è qui sede per approfondire se e come tale dicotomia si giustifichi giuridicamente, salvo notare che in campo tributario il problema è superato de iure condito (art 5 TUIR.).

<sup>3</sup> Nel caso di studio professionale costituito in forma societaria, il problema neppure si pone essendo la capacità giuridica caratteristica propria di tutte le società. Vale accennare che storicamente, l'organizzazione dell'attività professionale in forma societaria è stata a lungo vietata fino all'intervento legislativo del 1997 (cd. "Legge Bersani", Legge n. 266/1997) e a quelli degli anni successivi (cd. "Decreto Bersani - Visco" D.I. n. 223/2006 e Legge n. 183/2011). I principali ostacoli all'ammissibilità delle società di professionisti iscritti in appositi albi erano quattro: mancanza di imprenditorialità, mancanza di economicità (riservata all'impresa) delle attività professionali, personalità dell'esecuzione dell'incarico assunto dal professionista, limiti posti dalla Legge n. 1815/1939.

Superati i suddetti ostacoli, l'attuale disciplina è contenuta nell'art. 10 delle Legge n. 183 cit. e nel regolamento di attuazione n. 34/2013 emanato con Decreto del Ministero della Giustizia. Si noti, infine, che: "è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice" (art 10<sup>3</sup> legge n. 183 cit.).

<sup>4</sup> Si pensi ad esempio al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), impregiudicata la necessità che "Almeno due membri abbiano l'amministrazione centrale e/o esercitino la loro attività economica in Stati diversi dalla comunità (art. 4,² Reg. 1985/2137)".

dei suoi componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale ex art 36 ["lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, si presenta come centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dai suoi componenti ed, appunto perciò, dotato di rilevanza esterna. Rientra pertanto, a pieno titolo fra quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, secondo il paradigma indicato nel capoverso dell'art. 36 c.c" in motivazione § 15.15.

b. Un secondo orientamento, negativo e opposto al primo, condiviso dall'impugnata Corte di Appello di Bari, secondo cui lo studio professionale non gode di legittimazione attiva nei confronti di terzi, concessa viceversa soltanto ai singoli professionisti da cui risulta costituito ["professionisti possono legittimamente associarsi per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, ma "....ciò non vale a trasferire all'associazione professionale la titolarità del rapporto di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In giurisprudenza, questo orientamento affermativo può dirsi inaugurato da Cass. n. 4628/1997, la quale fa rientrare lo studio professionale "nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici" e, a tal proposito, lo considera alla stregua di "società personali, associazioni non riconosciute, condomini edilizi, consorzi con attività esterna e gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri", salvo precisare che "Quanto appena osservato, beninteso, non significa che uno studio professionale associato possa legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. Significa solo - giova ripeterlo - che allo studio associato, essendone riconosciuta dalla legge la configurabilità (sia pure a determinare condizioni ed in determinate forme), non può essere negata in termini generali la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi, né di conseguenza, al capacità di stare in giudizio per quanto attiene a tali diritti ed a tali obblighi.". A detto precedente hanno fatto seguito in senso conforme Cass n. 15694/2011, Cass. n. 17683/2010, Cass. n. 22439/2009 e Cass. n. 24410/2006.

prestazione d'opera e non produce, quindi, la perdita della legittimazione attiva dei singoli professionisti nei confronti del cliente (vd. Cass. n. 13142/2003; Cass. n. 79/1993 e n. 1405/1989)", in motivazione § 16.]<sup>6</sup>.

c. Un terzo orientamento, intermedio, infine fatto proprio dalla Corte Suprema stessa, secondo cui lo studio professionale gode della legittimazione in esame a condizione che gli accordi tra gli associati dispongano che esso per sé stipuli contratti e acquisti la titolarità di rapporti giuridici nei confronti dei terzi (circostanza demandata al giudice di merito in accertamento caso per caso) ["l'art. 36 cod. civ. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati." in motivazione § 1717.

\_

Del resto, sempre l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, in sua Risposta a Quesito n. 11-2008/I cit., ha ricordato che non manca chi considera lo studio professionale "un fascio di rapporti obbligatori interni tra gli associati, una somma di obbligazioni solidali nei confronti dei terzi, una situazione di comproprietà per quanto concerne i beni acquistati, priva quindi di rilevanza esterna.".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Oltre i precedenti citati nella motivazione della sentenza annotata, si veda anche Cass n. 15633/2006 che così precisa: "E' infatti costante l'orientamento, assolutamente condivisibile, di questa Corte, secondo cui l'associazione tra professionisti non è configurabile come centro di imputazione di interessi né come ente collettivo, con autonomia strutturale e funzionale; essa non può pertanto sostituirsi ai suoi aderenti e non assume la titolarità dei rapporti con i clienti, che continua a gravare sugli associati".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Secondo Cass. n. 15694/2011 cit., considerare il fenomeno associativo fra professionisti "univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi" e "inidoneo ad attribuire all'associazione la titolarità di un rapporto professionale", "non è in linea (né) con la normativa vigente, atteso che l'art. 36 c.c., stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati". "Da ciò deve dunque desumersi che è ben possibile che [...] l'accordo fra gli associati avesse un contenuto diverso da quello indicato dalla Corte territoriale e, pertanto, [...] che gli associati possano aver negozialmente attribuito all'associazione la legittimazione a

- 3. Non volendo qui ora intervenire funditus nel dibattito giuridico riassunto dalla Corte Suprema, osservo soltanto che, dei tre orientamenti di cui sopra, il meno consono da seguire in via pratica parrebbe proprio il terzo da essa prediletto, perché non assicura certezza di diritto, in quanto impone volta a volta un'indagine giudiziale dall'esito imprevedibile; viceversa, il primo e il secondo orientamento, pur opposti, sono entrambi idonei a soddisfare l'esigenza di certezza giuridica, in un senso o nell'altro.
- **4.** Infine, una riflessione sulla decisione della Corte Suprema nel merito ex art 384 c.p.c..

Sulla scorta dell'orientamento sposato dai Giudici di legittimità<sup>8</sup>, si trattava dunque di accertare se nella specie risultasse provato che i due associati in studio professionale avessero attribuito alla loro associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.

La Corte Suprema ha quindi ritenuto la prova raggiunta nel fatto che i due predetti associati si fossero costituiti in giudizio in primo grado facendo proprie le deduzioni e conclusioni del loro studio, in quanto "tale comportamento di totale adesione all'azione giudiziaria dell'associazione non può che costituire prova che gli accordi stipulati fra i professionisti componenti l'associazione erano nel senso di ritenere titolare l'associazione dei diritti conseguenti

stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati."

In tale sentenza, lo studio professionale sembra essere considerato a tutti gli effetti un'associazione non riconosciuta (definibile come "associazione che non ha il riconoscimento dell'autorità amministrativa, perché non lo ha chiesto o perché le è stato negato" (Roppo V., "Diritto privato", Torino 2010, 165). Sul punto si veda anche l'opinione secondo la quale l'associazione non riconosciuta "accorda cittadinanza alle forme più varie, e si mostra rispettosa della loro specificità, escludendo il meccanico travaso di alcuna disciplina precostituita." (Fusaro A., "Natura giuridica e disciplina dello studio professionale associato", nota a Cass. n. 4032/1991, Giur. It., 1991, I, 1, 1329) Da qui la apparentemente pacifica applicazione analogica dell'art 36.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sopra, punto 2. lett. c).

all'attività svolta da ogni singolo aderente, confermando la legittimazione attiva dell'associazione in relazione al credito azionato".

Di conseguenza, gli stessi giudici hanno ritenuto assorbito l'ulteriore motivo del ricorso a mezzo del quale i ricorrenti avevano censurato l'omessa pronuncia della Corte di Appello circa il diritto al compenso in capo ai singoli professionisti.

Parrebbe quindi che nel giudizio di primo grado la totalità dei professionisti "associati" avesse spiegato in via principale un mero intervento adesivo e solo in subordine un intervento autonomo.<sup>9</sup>

Non consta, in ogni caso, se lo statuto dello studio professionale fosse stato acquisito agli atti del processo e cosa eventualmente recasse in punto legittimazione a riscuotere il credito azionato in via giudiziaria. Detto statuto avrebbe invero potuto essere dirimente, ma la Corte Suprema non si occupa e "taglia corto", anche perché fa mostra di non ritenere lo scritto in generale necessario ad probationem nella specie<sup>10</sup>.

Infatti, la positiva legittimazione dello studio professionale viene ritenuta provata semplicemente in forza dell'intervento in causa spiegato dalla totalità dei singoli componenti<sup>11</sup>.

volontariamente nel giudizio "facendo proprie le richieste, deduzioni e conclusioni rassegnate dallo studio di progettazione" (cfr. le sentenza annotata nella parte "Svolgimento del processo") e che il loro comportamento è stato "di adesione totale all'azione giudiziaria dell'associazione" (cfr. il punto 18). Tuttavia, a conferma di un intervento articolato in via principale e subordinata parrebbe essere il fatto che i giudici hanno ritenuto assorbito l'ulteriore motivo del ricorso a mezzo del quale i ricorrenti avevano censurato l'omessa pronuncia della Corte di Appello sul diritto al compenso dei singoli professionisti.

<sup>10</sup> Vedi Cass. n. 2601/1986: "esistenza e contenuto (degli accordi stipulati dagli associati) possono essere provati anche per testi, richiedendosi la forma scritta solo limitatamente alle pattuizioni che conferiscono il godimento di beni immobili o di altri diritti immobiliari per un tempo eccedente i nove anni od indeterminato, ai sensi dell'art. 1350, n. 9 c.c."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La sentenza annotata afferma in modo meno esplicito che i titolari sono intervenuti

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Vedi sopra nota 9.

A mio avviso, è un poco tranchant l'affermazione della Corte Suprema secondo cui tale intervento "non può che costituire prova": forse sarebbe stato bastante e preferibile motivare con maggior cautela che quel comportamento univoco e unanime da parte di tutti gli associati costituiva argomento di prova desumibile dal loro contegno processuale e, in quanto tale, sufficiente a ritenere accertata la circostanza in difetto di evidenze contrarie. <sup>12</sup> Ma non è il caso di sottilizzare oltre.

Genova, 29 maggio 2014

Giovanni Musso Piantelli (avvocato in Genova)

.

In senso contrario, si esprime autorevole dottrina: "L'argomento di prova, che l'art. 116 2° comma indica come desumibile dal contegno delle parti nel processo, offre al giudice soltanto elementi di valutazione di altre prove e perciò esso è discrezionalmente utilizzabile e non può costituire l'unico fondamento per il giudizio di fatto" [Mandrioli C, "Diritto processuale civile" vol. II, "II processo ordinario di cognizione", Torino 2012, 196]

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Vero è, infatti, che in giurisprudenza sembra prevalere l'orientamento secondo cui ex art. 116 c.p.c. il giudice può porre alla base della propria decisione l'argomento di prova come unica fonte [cfr. Cass. n. 12138/2009 nonché, pressoché in termini rispetto alla fattispecie qui annotata, cfr. Cass. n. 14748/2007 che afferma: "II comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione".